

Circolare 25 gennaio 1806 della Segreteria di Stato. Chiarimenti per l'esecuzione dell'editto 27 novembre 1805.

Le particolari molteplici Istanze, che in seguito dell'Editto pubblicato in data dei 27 Novembre dell'anno decorso sulla regolare conservazione delle Macchie e Selve, son pervenute a questa Segreteria di Stato per ottenere il permesso del taglio di Alberi, han fatta conoscere l'opportunità di alcune dichiarazioni, con le quali rattificata la genuina intelligenza, delle disposizioni nello stesso Editto contenute, si venga ad assicurare vieppiù l'adempimento degli oggetti importanti, che si ebbero presenti con le medesime, e resti nello stesso tempo provveduto ai bisogni delle rispettive popolazioni, i quali sono stati rappresentati coll'enunciate istanze. Si vengono in seguito a comunicare nel Pontificio Nome ai Governatori e Giusdicenti tutti dello Stato ancorchè Baronali le seguenti dichiarazioni alle quali faranno avere il corrispondente adempimento:

Allorché si tratti di Piante ed Alberi di qualunque sorta, i quali non formino parte di Macchie, Selve o altro qualunque Aggregato di Alberi, e Piante sotto qualsivoglia denominazione si appellino, e qualsivoglia ne sia l'estensione, ma si trovino situati e sparsi nelle particolari Possessioni, e Terreni in conformità di quanto fu disposto col cap. 3 dell'Editto sudetto, ne resta permesso ai rispettivi Padroni il taglio nella intelligenza bensì che nè loro nè chiunque altro possa in veruna maniera farne contratto di vendita per fuori di Stato senza l'espressa licenza di questa Segreteria di Stato.

Se mai accadesse l'urgenza di qualche istantanea riparazione alle sponde de' Fiumi, e al risarcimento di Ponti, Molini, o altri Edifizj, per cui non vi fosse tempo di renderne informata la Segreteria di Stato, in quest'unico caso, non facile ad accadere, si accorda ai Governatori e Giusdicenti, la facoltà di prendere all'istante gli opportuni provvedimenti, col concedere gratuitamente la licenza del taglio di Alberi anche nelle Macchie e Selve, ma ristrette alla sola quantità puramente necessaria nella data urgenza come sopra, e con la cautela che il taglio non formi spiazzati seguiti, e pregiudiziali all'umana Salute, e alla rinascenza delle selve, e con Legge espressa a detti Governatori e Giusdicenti di dare immediato ragguaglio alla Segreteria di Stato della seguita urgenza, del permesso accordato nelle prescritte forme, e del luogo, e della quantità dei tagli, sotto la più stretta responsabilità dei Governatori medesimi.

Per altri tagli poi che riguardar possono i bisogni dei Forni, Fornaci, Tintorie, Focolari, o altri usi domestici, ove non siano sufficienti le Selve cedue e le Legna morte, secondo ciò che resta permesso nel cap. di detto Editto, sarà cura di ciascun Giusdicente, o Governatore di rappresentare alla Segreteria di Stato il bisogno che stimerà occorrere a ciascuna popolazione soggetta alla propria Giurisdizione, mentre dalla Segreteria di Stato medesima si emaneranno in seguito quelle provvidenze anche stabili che saranno proporzionate alla necessità di dette Popolazioni secondo la natura dei luoghi, e delle Selve, sempre col minor detrimento delle medesime, e sempre salvo l'oggetto impreteribile della salute umana.

In fine essendo occorso nella Stampa dell'Editto l'errore di non trascrivere sotto la disposizione del med. fra le altre Provincie espresse, anche quella di Marittima, e Campagna, abbondanti specialmente alla Spiaggia del Mediterraneo di Selve rispettabii per tutti li rapporti, si è fatta rinnovare la Stampa medesima con la comprensione di detta Provincia.

E tuttociò, che si dichiara come sopra dovrà anzi chè derogare, confermar maggiormente l'osservanza dell'Editto in tosto ciò che trovasi in esso disposto.

www.demaniocivico.it